CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 42 del 04/06/2024

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER PREVENZIONE PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA E L'AMBIENTE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI.**

IL SINDACO

PREMESSO
CHE con contratto, numero di repertorio n° 4 del 30.04.2018, registrato a Cosenza il giorno 08.05.2018 al N° 4527 Mod. 1°T, stipulato tra il responsabile del servizio manutenzione del Comune di Montalto Uffugo e il rappresentante legale - procuratore della Ditta Calabra Maceri s.p.a. sì convenivano le reciproche obbligazioni per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.

CHE il contratto de quo risulta in scadenza nel mese di Maggio 2023.

CHE con la Determinazione n. 127/2024 è stata pubblicata la determina a contrarre per l'indizione gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi integrati di raccolta dei rifiuti e spazzamento nel comune di Montalto Uffugo - periodo 2024-2029.

CHE con Ordinanza n. 104 del 14.11.2023 si ordinava alla Ditta Calabra Maceri s.p.a. di proseguire il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto, repertorio n° 4 del 30.04.2018, registrato a Cosenza il giorno 08.05.2018 al N° 4527 Mod. 1°T,e successive modifiche ove intervenute ed in presenza dei medesimi presupposti legittimanti, per la durata massima di sei mesi, reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi, con decorrenza dal 01/05/2023.

CHE ad oggi non risulta ancora ultimato il procedimento di gara già avviato con la citata Determinazione 127/2024, rendendo necessaria l'esigenza di ulteriore proroga, nel rispetto dei termini di Legge

TANTO PREMESSO

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, ha ritenuto legittimo il ricorso all'istituto della ordinanza contingibile e urgente, precisando in proposito che "…deve ritenersi legittimo il ricorso allo scopo all'istituto della ordinanza contingibile e urgente, finanche laddove il Comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l'affidamento di tale servizio, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimano comunque il Sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli

dall'ordinamento giuridico e, di fronte all'urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere.

PRESO ATTO infatti che l'eventuale interruzione del servizio di igiene urbana comporterebbe intuibili gravissime conseguenze dannose sia sul piano igienico-sanitario, e sia su quello ambientale, oltre che sulla vita dei cittadini, a prescindere dalla circostanza che l'urgenza sia addebitabile a inerzia o negligenza dell'amministrazione appaltante.

ACCERTATO altresì che l'esecuzione del servizio, disposta in forza di ordinanza contingibile e urgente, possa aversi ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto originario e successive modifiche.

RICHIAMATO l'art 191 del D.Lgs 152/2006 ai sensi del quale il Sindaco può emettere, ordinanze contingibili e urgenti per consentire la gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

PRESO ATTO infatti che i presupposti indefettibili per l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 sono:
l'urgenza, da intendersi quale impossibilità di differire l'intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente;
la contingibilità intesa come urgente necessità di provvedere per far fronte, con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale od imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti;
l'impossibilità di provvedere altrimenti atteso che il potere di ordinanza è esercitabile solo in mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare l'emergenza e non può essere utilizzabile per risolvere situazioni di fatto che, per il loro carattere prevedibile e non eccezionale, avrebbero potuto essere affrontate con gli ordinari strumenti a disposizione dell'Amministrazione.

PRECISATO che il citato art 1911 prevede al comma 4
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

CONSIDERATO infatti che al momento è in corso l'espletamento del nuovo appalto per le motivazioni su esposte e conseguentemente si rende necessaria la proroga dell'ordinanza n° 104/2023 nei confronti dell'attuale gestore per la durata massima di “un periodo non superiore a 6 mesi” e quindi fino al 01 novembre 2024.

ACQUISITA la disponibilità della Ditta Calabra Maceri s.p.a. a proseguire il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto, repertorio n° 4 del 30.04.2018, registrato a Cosenza il giorno 08.05.2018 al N° 4527 Mod. 1°T, e successive modifiche ove intervenute ed in presenza dei medesimi presupposti legittimanti.
VISTI

- il D.Lgs 152/2006
- l'art 50 del D.Lgs 267/2000
- lo Statuto comunale

ORDINA

Alla Ditta Calabra Maceri s.p.a. di proseguire il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dal capitolato speciale d'appalto e

dal contratto, repertorio n° 4 del 30.04.2018, registrato a Cosenza il giorno 08.05.2018 al N° 4527 Mod. 1°T, e successive modifiche ove intervenute ed in presenza dei medesimi presupposti legittimanti, per la durata massima di ulteriori sei mesi, con decorrenza dal 01/05/2024 fino al 01/11/2024 e comunque entro il completamento della redigenda gara..

PRECISA

Che ai sensi dell'art 191 del D.Lgs 152/2006, il Sindaco può emettere, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire la gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

DEMANDA

Al responsabile del Servizio di procedere all'emanazione degli atti consequenziali in conformità delle disposizioni in materia di appalti pubblici e contratti collettivi nazionali, dando atto che in presenza di nuovo aggiudicatario, a seguito di regolare gara d'appalto, gli effetti della presente ordinanza si considerano cessati ad ogni effetto di legge.

INFORMA INOLTRE CHE

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120, decorrenti dalla notificazione/pubblicazione ai fini della conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza Sia trasmessa:

a) All'ufficio Manutenzione e Protezione civile Sede
b) Alla Prefettura di Cosenza
c) Alla Questura di Cosenza
d) Alla Ditta Calabra Maceri s.p.a.
e) Comando Carabinieri Montalto Uffugo
f) Comando Polizia Municipale

Dalla Residenza Municipale, 04/06/2024

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.